

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5901 di Martedì 29 luglio 2025

Agenti cancerogeni: proposta una nuova revisione della direttiva CMRD

La Commissione europea ha pubblicato il 18 luglio 2025 una proposta di direttiva che prevede modifiche agli allegati I, III e IIIa della direttiva CDRM. Il processo di revisione della direttiva CMRD e le possibili novità.

Bruxelles, 29 Lug ? Uno degli obiettivi principali del **quadro strategico** dell'Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro è la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il **cancro** rimane la principale causa di morte correlata al lavoro nell'UE. Secondo alcune stime, ogni anno circa 80.000 persone nell'UE perdono la vita a causa dell'esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. Senza dimenticare che l'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione può influire su funzione sessuale e fertilità. È dunque necessario migliorare ulteriormente la prevenzione delle malattie professionali nell'UE e il principale strumento legislativo per garantire la protezione dei lavoratori da questi rischi è la **direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione** (CMRD), una direttiva specifica nell'ambito della direttiva quadro sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

A ricordarlo è una nuova, la sesta, **proposta di direttiva** ? pubblicata dalla Commissione europea il 18 luglio scorso ? che modificherebbe in varie parti la **direttiva CMRD**.

Ci soffermiamo brevemente su questa proposta di ulteriore revisione della **direttiva 2004/37/CE** per una migliore protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.

Nell'articolo affrontiamo i seguenti argomenti:

- Il processo di revisione della direttiva CMRD e i decreti di recepimento
- Le novità della sesta revisione della direttiva CMRD
- La proposta di revisione: fumi di saldatura, cobalto e IPA

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAAG05.U] ?#>

Il processo di revisione della direttiva CMRD e i decreti di recepimento

Sono state tante le revisioni, le modifiche e gli adeguamenti del testo della [direttiva 2004/37/CE](#): sul nostro giornale abbiamo presentato in questi anni diverse direttive ([Direttiva 2017/2398](#), [Direttiva 2019/130](#), [Direttiva 2019/983](#), ...) e vari decreti di recepimento (ad esempio il [Decreto interministeriale 11 febbraio 2021](#)).

In particolare, la UE ha già adottato nel tempo **cinque revisioni della direttiva CMRD**, che riguardano oltre 40 sostanze chimiche pericolose e che si basano su un "approccio inclusivo" con cui la Commissione coinvolge il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), gli Stati membri e le parti sociali rappresentate nel

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro (ACSH).

Sicuramente una delle revisioni più rilevante è arrivata con la **Direttiva (UE) 2022/431 del 9 marzo 2022** ? che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 marzo 2022. La [direttiva \(UE\) 2022/431](#) ha ricordato che analogamente agli [agenti cancerogeni](#) o mutageni, anche le **sostanze tossiche per la riproduzione** sono sostanze estremamente preoccupanti, che possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori.

E dunque, con la direttiva 431 c'è stato l'ampliamento del **campo di applicazione** anche alle **sostanze tossiche per la riproduzione umana** (reprotossiche). La Direttiva 2004/37/CE ora riguarda la *protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro*.

Ricordiamo anche che il [Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135](#) ha recepito la [direttiva 2022/431](#) ed è intervenuto su vari aspetti connessi alla gestione del rischio derivante da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione (valutazione dei rischi, riduzione dell'esposizione, valori limite, misure di prevenzione, accesso alle zone di rischio, misure di protezione, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, ...).

Le novità della sesta revisione della direttiva CMRD

La Commissione europea ha pubblicato il **18 luglio 2025** una proposta di direttiva ? "**Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC as regards the addition of substances and setting limit values in its Annexes I, III and IIIa**" - che prevede modifiche agli allegati I, III e IIIa della direttiva CDRM.

La nuova iniziativa legislativa costituisce la **sesta revisione della CMRD (CMRD 6)** e propone valori limite e annotazioni per diverse sostanze.

Vediamo, in breve, alcune delle **modifiche proposte**:

- all'**allegato I** (elenco di sostanze, miscele e procedimenti) verrebbe aggiunta la seguente voce: "Lavori che comportano esposizione a fumi provenienti da processi di saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri per una sostanza o miscela che soddisfa i criteri di classificazione come cancerogena, mutagena o reprotossica di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del [Regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#)."

- all'**allegato III** (valori limite di esposizione professionale) si propone l'inserimento del valore limite per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva, già presente nella direttiva, e l'inserimento di due nuove sostanze: cobalto e suoi composti inorganici e 1,4-diossano. Inoltre è stato modificato il "nome agente" del mercurio e composti organici divalenti.
- all'**allegato IIIa** (valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria) è proposta l'aggiunta del seguente punto: "1,4-dioxane 2. Il valore limite biologico vincolante è 45 mg HEAA in urine/g creatinine."

Il CMRD 6 risponde, dunque, alle richieste formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di proporre limiti di esposizione professionale ("OEL") nuovi o rivisti per varie sostanze (cobalto e composti inorganici, idrocarburi policiclici aromatici, 1,4-diossano...). Ed è di particolare rilevanza l'inclusione dei fumi di saldatura che potrebbero contenere sostanze nocive come composti di cromo, nichel e cadmio.

La proposta di revisione: fumi di saldatura, cobalto e IPA

Dai "Considerando" della proposta riprendiamo alcuni approfondimenti con riferimento ad alcune sostanze.

Si indica che l'Agenzia IARC ha classificato i **fumi di saldatura** come «cancerogeni per l'uomo» (gruppo 1 della classificazione IARC). Secondo uno studio dell'ECHA, i fumi di saldatura sono complessi e possono includere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, quali composti di cromo (VI), composti di nichel, cadmio e suoi composti inorganici. La complessità e l'eterogeneità dei fumi di saldatura, insieme all'assenza di una classificazione armonizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008, contribuiscono a una mancanza di chiarezza sulla loro possibile pericolosità per i lavoratori e quindi a una mancanza di misure adeguate di gestione dei rischi sul luogo di lavoro. È quindi opportuno includere nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori che comportano l'esposizione a fumi provenienti da processi di saldatura.

Riguardo al **cobalto** e ai diversi composti del cobalto si indica che soddisfano i criteri per la classificazione come cancerogeni e tossici per la riproduzione (categoria 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono quindi cancerogeni o tossici per la riproduzione ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Si segnala poi che i lavoratori possono essere esposti a miscele di composti del cobalto e i valori limite di esposizione professionale dovrebbero essere applicati a tutti i composti inorganici del cobalto.

Si segnala poi che alcune miscele di **idrocarburi policiclici aromatici** (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, soddisfano i criteri per la classificazione come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE.

Segnaliamo, infine, che tale proposta relativa alla sesta revisione della CMRD non è ancora stata approvata definitivamente e dovrà essere discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.

Tiziano Menduto

Scarica la proposta e la normativa di riferimento:

Commissione europea. "Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC as regards the addition of substances and setting limit values in its Annexes I, III and IIIa". proposta e allegati, versione luglio 2025.

Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it